



CODICE ETICO

Approvato con Assemblea dei Soci del 07/12/2016

Rev.	Descrizione	Data
0	Prima edizione	01/12/2016
1	Revisione	26/11/2018
2	Revisione	04/06/2019



PAG. 3	PREMESSA
PAG. 4	1. PRINCIPI GENERALI
PAG. 7	2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO
PAG. 9	3. REGOLE DI COMPORTAMENTO
PAG. 23	4. REATI RILEVANTI PER VENETICA COOP. SOC.
PAG. 25	5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONTROLLO
PAG. 26	6. WHISTEBLOWSTING
PAG. 26	7. SISTEMA DISCIPLINARE



PREMESSA

In linea generale il Codice Etico o Codice Comportamentale è un documento ufficiale dell'Organizzazione che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della società, nei confronti dei portatori d'interesse (dipendenti, fornitori, collaboratori, pubblica amministrazione, clienti, soci e mercato finanziario, ecc.).

Il presente Codice Etico è stato formalmente approvato dall'Assemblea dei Soci di VENETICA COOP. SOC. in data 07/12/2016.

Il Codice Etico è un elemento essenziale del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (d'ora in poi denominato MOG) adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01 poiché ne costituisce parte integrante al fine della comunicazione dei principi e dei valori aziendali come guida del comportamento dei singoli nello svolgimento delle attività lavorative.

I poteri e i compiti di vigilanza/controllo sul MOG sono assunti dall'Organismo di Vigilanza nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Amministratore Unico nelle modalità previste dalla Legge.

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 INTRODUZIONE

VENETICA COOP. SOC. ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera.

Al fine di raccomandare e promuovere tale principio nella conduzione degli affari societari la Società ha deciso pertanto di adottare un Codice Etico Aziendale.

Il presente Codice Etico rappresenta un documento ufficiale di VENETICA COOP. SOC. contenente una serie di principi di “**deontologia aziendale**” volti a disciplinare, attraverso regole di comportamento, l’attività aziendale.

In termini generali il Codice contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei portatori d’interesse.

VENETICA COOP. SOC. ha previsto un sistema disciplinare diretto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate all’interno del presente Codice Etico, del MOG adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

In particolare, le operazioni, i comportamenti e i rapporti sia interni che esterni a VENETICA COOP. SOC. si ispirano ai seguenti principi etici fondamentali:

Responsabilità verso il rispetto delle leggi.

Le principali norme di riferimento per l’azienda sono:

- Statuto sociale e regolamenti approvati dall’assemblea dei Soci
- Normativa fiscale vigente
- D. lgs. 81/08 e ss.mm. (Sicurezza sul Lavoro)
- D. lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679 (Tutela Privacy)
- Norme relative agli adempimenti generali in materia di lavoro
- Principi contabili nazionali e internazionali
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro :Enti di Formazione
- Eventuali normative specifiche delle cooperative sociali

L’impegno al comportamento rispettoso delle leggi è un punto di partenza del modello gestionale della Società e che il presente Codice Etico fa proprio.



Ogni collaboratore deve conformarsi a una condotta eticamente e legalmente corretta.

Onestà e Correttezza.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono essere evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto d'interesse.

Integrità.

Nei rapporti con i terzi VENETICA COOP. SOC. s'impegna ad agire in modo corretto e trasparente, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da posizioni di debolezza o non conoscenza di terzi.

Lealtà e buona fede.

I rapporti con i terzi e con i destinatari devono essere improntati al mantenimento degli accordi anche verbali, delle promesse, dei patti, alla valorizzazione del patrimonio aziendale e al perseguimento di comportamenti in buona fede in ogni decisione.

Imparzialità.

Nella gestione delle relazioni con le parti interessate (stakeholders) VENETICA COOP. SOC. evita qualsiasi forma di discriminazione basata su età, sesso, razza, stato di salute, provenienza e opinioni politiche e religiose dei propri interlocutori.

Rapporti con le autorità pubbliche;

I rapporti con le Autorità Pubbliche e la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza, buona fede e collaborazione, nel piano del rispetto delle normative di legge.

Trasparenza e completezza delle informazioni;

Nei rapporti con le parti interessate VENETICA COOP. SOC. s'impegna affinché i propri collaboratori a tutti i livelli dimostrino chiarezza, trasparenza e

completezza delle informazioni date nei limiti imposti dalla tutela della privacy, dei dati personali e del know-how aziendale.

Riservatezza.

VENETICA COOP. SOC. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. I collaboratori di VENETICA COOP. SOC. sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

Responsabilità verso la collettività;

VENETICA COOP. SOC. intende condurre le proprie attività in funzione della stima sociale e delle comunità nelle quali opera, essendo consapevole dell'influenza che potrebbe avere sulle condizioni economiche, ambientali e di salute e sicurezza di quest'ultime.

Valore delle risorse umane;

VENETICA COOP. SOC. considera i propri collaboratori, un fondamentale fattore nel perseguimento del successo.

Per questo s'impegna a promuoverne il valore, allo scopo di massimizzarne il grado di soddisfazione e accrescerne il patrimonio di competenze possedute.

Pertanto, nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, VENETICA COOP. SOC. richiede che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa essere ritenuto lesivo della dignità e autonomia del collaboratore.

Sicurezza, salvaguardia della salute e condizioni di lavoro;

L'integrità fisica e morale dei dipendenti e dei collaboratori è considerata un valore primario da parte della società.

Infatti VENETICA COOP. SOC. tutela la sicurezza, l'igiene e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale e prioritario nell'espletamento dell'attività economica il rispetto dei diritti dei lavoratori e del pieno rispetto della legislazione vigente, in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro.

1.2 DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Le norme del Codice Etico si applicano a soci, amministratori, dipendenti, collaboratori di VENETICA COOP. SOC. nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la stessa.

Tutti i soggetti sopra richiamati sono definiti come destinatari e hanno l'obbligo di prendere atto del presente documento.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice Etico si applica a VENETICA COOP. SOC. e pertanto agli Organi della Società e ai loro membri, a tutti i dipendenti e collaboratori che sono tenuti ad attenersi ai principi in esso contenuti per le parti loro applicabili.

La VENETICA COOP. SOC. si dichiara libera di non intraprendere o perseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividerne il contenuto e lo spirito e/o ne violi i principi e le regole di comportamento.

Il presente Codice Etico si applica in Italia e all'Estero.

Le attività nelle quali è richiesto espressamente il rispetto del presente codice di condotta sono quelle legate all'Accreditamento della Regione Veneto e nello specifico :

- formazione superiore, formazione continua e orientamento.

La Società si riserva di modificare e/o integrare il Codice Etico sulla scorta delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

2.2 MISSION

Venetica in quanto Cooperativa sociale è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di fornire ai propri soci occasioni e continuità di lavoro possibilmente a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato. La cooperativa ha altresì lo scopo plurimo di perseguire



l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Come Organismo Accreditato dalla Regione Veneto per la Formazione Superiore, Continua e l'Orientamento svolge le seguenti tipologie di attività.

- attività di Orientamento in ingresso/itinere/uscita rivolto a studenti nelle varie fasi del percorso scolastico e universitario e nella fase di ingresso nel mondo del lavoro.
- Attività di orientamento, formazione e inserimento in stage di lavoratori disoccupati, inoccupati, non occupati, con finanziamento FSE
- Attività di formazione e consulenza a lavoratori occupati, aziende ed enti.

In partenariato con Enti accreditati dalla Regione Veneto per la formazione superiore, continua, orientamento e servizi al lavoro, svolge attività di progettazione e gestione di formazione nei vari ambiti e orientamento con finanziamento FSE o Regionale.

A pagamento: Attività di progettazione e gestione di formazione continua nel settore sociosanitario, rivolta principalmente a infermieri e operatori socio-sanitari dipendenti di cooperative sociali e IPAB.

In convenzione con Enti pubblici: Attività di promozione e di sviluppo sostenibile del territorio attraverso iniziative di sensibilizzazione condotte in qualità di partner dei GAL e delle Camere di Commercio

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1 REGOLE GENERALI NELLA FORMAZIONE DEI BILANCI

3.1.1 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VENETICA COOP. SOC. ha definito regole e modalità per la gestione della contabilità aziendale al fine di garantire il costante controllo dei dati di Bilancio, di conformità ai dispositivi normativi e in particolar modo in conformità alle disposizioni della Regione Veneto.

Ogni operazione contabile e ogni transazione deve essere autorizzata, secondo lo schema organizzativo definito in ruoli, autorità, gerarchie e responsabilità, verificabile, legittima, coerente e congrua.

La Società ha predisposto un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività contabile al fine di consentire:

- La corretta registrazione contabile di ogni operazione;
- L'agevole ricostruzione formale delle operazioni e verificabilità della gestione in termini di responsabilità ed azioni.

L'operato nella gestione amministrativa e contabile di VENETICA COOP. SOC. deve rispettare le seguenti regole di base:

- È compito di ciascun dipendente deputato alla gestione contabile e alla predisposizione dei dati di Bilancio, garantire che la documentazione di supporto sia facilmente rintracciabile e ordinata in conformità a criteri logici e secondo quanto previsto dalle procedure aziendali.
- La gestione dei pagamenti nell'interesse della Società deve essere effettuata secondo la procedura interna che li vieta senza il supporto di adeguate giustificazioni.
- Ogni devianza alle condizioni sopra esposte, trascuratezza nelle registrazioni e nella documentazione, omissioni o falsificazioni, deve essere segnalata tempestivamente al responsabile di funzione e/o all'Organismo di Vigilanza.

3.1.2 GESTIONE DELLE INCOMBENZE SOCIETARIE

Tutte le attività sociali devono essere espletate in conformità alla legge ed ai regolamenti vigenti in Italia, all'estero ed alla normativa di riferimento, alle convenzioni stipulate con gli operatori di diritto, nonché alla normativa aziendale.

I Dipendenti e, quando applicabile, gli Organi Sociali, devono inoltre specificamente adottare e rispettare:

- Le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa.
- Le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e il controllo di gestione della Società.
- Il Codice Etico.

VENETICA COOP. SOC. prevede l'espresso divieto a carico dei lavoratori dipendenti di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 - Reati Societari);
- Violare i principi e le procedure aziendali previste.

VENETICA COOP. SOC. impone ed esige l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.



- Assicurare il regolare funzionamento di VENETICA COOP. SOC. e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- Evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società.
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

3.2 ATTIVITÀ AZIENDALI E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Tutte le transazioni decise o attuate da VENETICA COOP. SOC. e/o da soggetti agenti in nome e per conto della stessa, devono essere conformi alla legge, alla correttezza professionale, ai principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità nonché debitamente autorizzate, documentate e registrate.

VENETICA COOP. SOC. individua specifiche procedure e modalità di gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di impedire la commissione di reati.

La gestione delle risorse finanziarie avviene nel rispetto delle predette procedure ed in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative di ciascuno.

3.2.1 ANTIRICICLAGGIO

I dipendenti e i collaboratori non devono in alcun modo e in alcuna circostanza ricevere o accettare la promessa di pagamenti in contanti o correre il rischio di essere implicati in vicende riguardanti il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

La società s'impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni di legge, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

3.3 CONFLITTO DI INTERESSE

Devono essere ridotte al minimo le situazioni in cui i soggetti coinvolti possono trovarsi in conflitto d'interesse.

Si configura un conflitto d'interesse quando un amministratore, un socio, un dipendente o un collaboratore persegua un obiettivo in contrasto con quello indicato da VENETICA COOP. SOC. o si procuri, o tenti di procurarsi, un vantaggio personale nello svolgimento di attività compiute nell'interesse di VENETICA COOP. SOC..

In caso di conflitti d'interesse i dipendenti e i collaboratori di VENETICA COOP. SOC., ferme restando le eventuali previsioni legislative e contrattuali, devono comunicare tempestivamente le predette situazioni ai rispettivi superiori ed alla Direzione Aziendale.

3.4 RISERVATEZZA

VENETICA COOP. SOC. tutela il principio di riservatezza delle informazioni, dei dati e delle notizie attinenti l'attività dell'impresa e assicura che esso sia rispettato e salvaguardato anche dai propri dipendenti e collaboratori.

Gli amministratori, i soci, i dipendenti e i collaboratori della stessa devono attenersi al rispetto della massima riservatezza, anche al di fuori dell'orario di lavoro, al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo, commerciale e di gestione del personale dell'azienda.

3.5 CONCORRENZA

VENETICA COOP. SOC. intende tutelare il valore della concorrenza leale e pertanto si astiene da comportamenti di tipo collusivo, predatorio o caratterizzante l'abuso di posizione dominante.

3.6 VERIDICITÀ E CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI

VENETICA COOP. SOC. condanna ogni comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste.

Gli amministratori e i dipendenti devono tenere una condotta corretta e trasparente riguardo alle richieste avanzate da parte dei soci e degli organi sociali nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.



È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli amministratori volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale o un danno ai creditori.

La direzione in occasione di verifiche e ispezioni da parte delle autorità pubbliche competenti, deve mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli organi ispettivi e di controllo.

3.7 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche, italiana o estera, devono essere sempre ispirati ai principi di legalità, correttezza e trasparenza.

Nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione sono vietate la ricerca o l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza e ingerenza atte a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non si possano confondere con la ricerca d'indebite favori.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività.

È vietato agli amministratori, ai soci, ai dipendenti e collaboratori:

- Promettere o concedere denaro, vantaggi o altra utilità, al fine di influenzare le decisioni della P.A. in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.
- Presentare dichiarazioni non veritiere, ovvero porre in essere artifici e/o raggiri diretti all'indebito conseguimento di contributi, erogazioni e finanziamenti.
- Impedire od ostacolare l'esercizio delle funzioni ispettive da parte della Pubblica Amministrazione al fine di evitare l'applicazione di sanzioni o di negoziarne l'importo.

- Adottare comportamenti fraudolenti, ingannevoli o sleali che possano indurre in errore la Pubblica Amministrazione in sede e ad esito di procedure ad evidenza pubblica.
- Destinare a finalità diverse da quelle per cui sono erogati contributi, concessioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da Ente Pubblico o dalla Comunità Europea.

In caso di Gare Pubbliche VENETICA COOP. SOC. s'impegna a procedere nell'iter per la partecipazione in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare possibili lesioni dell'immagine aziendale.

È pertanto vietato agli amministratori, ai soci, ai dipendenti e ai collaboratori della Società:

- Promettere o dare ad un pubblico ufficiale una retribuzione non dovuta in denaro o altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per l'avanzamento di VENETICA COOP. SOC. nella procedura di gara.
- Promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale una somma di denaro od altra utilità al fine di fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio, o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, al fine di favorire l'avanzamento di VENETICA COOP. SOC. nella procedura di gara.
- Indurre, con artifici o raggiri, lo Stato/Enti Pubblici in errore, al fine di favorire l'avanzamento di VENETICA COOP. SOC. nella procedura di gara.
- Alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico/ telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati e informazioni contenuti in un sistema informatico/telematico, o ad esso pertinenti, per poter favorire l'avanzamento di VENETICA COOP. SOC. nella procedura di gara.
- Esaminare o proporre opportunità di impiego di rappresentanti della P.A. o loro familiari per poter favorire l'avanzamento di VENETICA COOP. SOC. nella procedura di gara.

La Società non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, si possa configurare un conflitto d'interessi.

3.8 RAPPORTI CON CLIENTI E UTENTI

VENETICA COOP. SOC. impronta la sua attività al criterio del perseguimento della Qualità intesa come obiettivo di pieno soddisfacimento dei clienti e degli utenti.

Nei rapporti con la clientela e l'utenza, VENETICA COOP. SOC. assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli stessi.

Nell'ambito della fornitura dei servizi gli amministratori, i soci, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad agire nel rispetto delle norme legali, etiche ed economiche che tutelano i diritti dei minori, rispettando i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, privacy e riservatezza.

Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse.

È fatto espresso divieto di:

- Intrattenere rapporti commerciali con soggetti coinvolti in attività criminali quali, a titolo meramente esemplificativo: traffico d'armi, traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio di denaro, terrorismo.
- Intrattenere, in ogni caso, rapporti con soggetti privi, in quanto conosciuti, dei necessari requisiti di onorabilità, serietà ed affidabilità.
- Intrattenere rapporti commerciali con soggetti che, anche indirettamente, pongono in essere comportamenti contrari alla libertà e personalità individuale e/o violano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad esempio, sfruttando il lavoro minorile, favorendo il turismo sessuale, la pedopornografia ecc.).
- Ricevere denaro, o altra utilità o beneficio, da parte di clienti, per l'esecuzione di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio.

- Dare o ricevere, direttamente o indirettamente, regali, omaggi, ospitalità, o altri vantaggi, salvo piccoli doni di cortesia o regalie d'uso, quali quelli utilizzati in occasione di ricorrenze e festività.

3.9 RAPPORTI CON I FORNITORI

VENETICA COOP. SOC. impronta la propria condotta nei rapporti con i fornitori ai principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e concorrenza.

In particolare gli amministratori, i soci, i dipendenti ed i collaboratori devono:

- Osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori.
- Osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste.
- Osservare i principi di trasparenza e completezza d'informazione nella corrispondenza con i fornitori.
- Evitare di ricevere denaro o altra utilità o beneficio da parte di fornitori per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio contrario ai doveri dello stesso.
- Evitare di dare o ricevere, direttamente o indirettamente, regali, omaggi, ospitalità o altri vantaggi, salvo piccoli doni di cortesia o regalie d'uso quali quelli utilizzati in occasione di ricorrenze e festività.

3.9.1 SCELTA DEL FORNITORE

Nella selezione e nelle relazioni con fornitori, la società valuta la convenienza economica, l'affidabilità etica, le capacità tecniche ed economiche e la complessiva serietà dei suoi interlocutori.

La selezione e valutazione dei fornitori rappresenta una procedura aziendale che segue regole fondamentali per assicurare il cliente circa la qualità del servizio.

Le relazioni con i fornitori di VENETICA COOP. SOC., comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Società stessa.

VENETICA COOP. SOC. si avvale di fornitori che operano in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice Etico.

3.9.2 INTEGRITÀ E INDIPENDENZA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI

Le relazioni con tutti i fornitori sono regolate da medesimi principi generali e sono oggetto di un costante monitoraggio da parte di VENETICA COOP. SOC..

VENETICA COOP. SOC. porta a conoscenza dei principali fornitori il contenuto del presente Codice, conformemente a quanto previsto dalle procedure aziendali.

3.10 RAPPORTI CON I DIPENDENTI

VENETICA COOP. SOC. riconosce l'importanza delle risorse umane quale principale fattore di successo di ogni impresa in un quadro di lealtà e fiducia tra datore di lavoro e prestatori d'opera.

3.10.1 SELEZIONE DEL PERSONALE

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla rispondenza dei profili dei candidati alle esigenze aziendali.

VENETICA COOP. SOC. offre le medesime opportunità, senza discriminazione di razza, provenienza, lingua, religione, credi politici e appartenenza sindacale al momento della selezione del personale.

3.10.2 GESTIONE DEL PERSONALE

Il personale è assunto con contratto di lavoro secondo la normativa vigente in tema di contrattazione collettiva, previdenziale, fiscale e assicurativa.

VENETICA COOP. SOC. pretende ed esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino situazioni di discriminazione tra collaboratori, molestie, abusi di posizione gerarchica superiore, offese verbali.

Chiunque ritenga di essere stato oggetto di molestie o vessazione può segnalare l'accaduto agli uffici interni competenti.

3.10.3 GESTIONE DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

La privacy dei dipendenti e collaboratori è tutelata mediante l'adozione di adeguate regole in relazione alla tipologia di informazioni da richiedere e con l'utilizzo di specifiche modalità di trattamento e conservazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679 ed in conformità alle procedure aziendali.

Non è consentito richiedere a dipendenti e collaboratori, come atto dovuto al proprio superiore, comportamenti contrari a quanto previsto nel presente Codice Etico.

3.10.4 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

VENETICA COOP. SOC. garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

VENETICA COOP. SOC. s'impegna a diffondere e consolidare nel personale una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

Il personale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve:

- Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- Contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale.
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza.
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché eventuale situazione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi, in caso di urgenza ed in relazione alle proprie competenze per eliminare o ridurre la situazione di pericolo grave o imminente, dandone notizia all'eventuale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Non rimuovere, senza autorizzazione, dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo.



- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.
- Sottoporsi agli eventuali controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dall'eventuale medico competente.

3.10.5 FUMO

È vietato fumare nei luoghi di lavoro.

La Società s'impegna a far rispettare l'obbligo del divieto di fumo nei locali di lavoro quali uffici e ambienti loro confinanti e nei luoghi a rischio d'incendio.

La Società scoraggia la pratica del fumo al fine di garantire il rispetto dei non fumatori e ridurre il ricorso.

3.10.6 ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI

È vietata l'assunzione di alcool nei luoghi di lavoro.

E' obbligo di ciascun dipendente rispettare il divieto di uso di alcool nelle ore precedenti l'inizio dell'orario di lavoro.

Non è ammesso operare a dipendenti che risultino manifestamente soggetti all'azione di sostanze stupefacenti.

La tipologia di lavoro richiede la massima scrupolosità da parte di preposti e dirigenti nel controllo di questi fenomeni ed evenienze.

3.10.7 TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a salvaguardare il patrimonio aziendale, custodendo i beni mobili e immobili, le risorse tecnologiche ed i supporti informatici, le attrezzature, i prodotti aziendali, le informazioni.

In particolare ogni dipendente e collaboratore deve:

- Usare i beni aziendali secondo le policy aziendali, osservando scrupolosamente tutti i programmi di sicurezza per prevenirne l'uso non autorizzato ed il furto.

- Evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o comunque in contrasto con l'interesse delle Società.
- Mantenere il segreto sulle informazioni riservate riguardanti VENETICA COOP. SOC. o partner commerciali della stessa, evitando di rivelarle a terzi.

3.10.8 TUTELA DELL'IMMAGINE

La buona reputazione e l'immagine di VENETICA COOP. SOC. rappresentano un valore immateriale fondamentale da tutelare in ogni momento della vita aziendale, all'interno e all'esterno della Società.

Gli amministratori, i soci, i dipendenti ed i collaboratori di VENETICA COOP. SOC. si impegnano ad agire in conformità ai principi dettati dal presente Codice Etico nei rapporti tra colleghi, clienti, fornitori e terzi in generale, mantenendo uno stile relazionale improntato a qualità, disponibilità e decoro conforme agli standard comuni universalmente riconosciuti.

3.11 RAPPORTI CON I COLLABORATORI ESTERNI

Gli amministratori, i soci ed i dipendenti di VENETICA COOP. SOC., in relazione alle proprie funzioni, avranno cura di:

- Osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i collaboratori esterni della Società, comunque nominati (collaboratori, consulenti, ...).
- Contattare tempestivamente il proprio diretto superiore in caso di eventuali violazioni del Codice da parte di collaboratori della Società.

I collaboratori, comunque nominati, sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e, per i Docenti, nel Codice Deontologico fornitogli.

3.12 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

VENETICA COOP. SOC. intrattiene con le autorità di vigilanza rapporti improntati alla piena e fattiva collaborazione e correttezza professionale, evitando di influenzare le decisioni delle stesse mediante offerte o concessioni di alcun genere.

VENETICA COOP. SOC. s’impegna a mettere a disposizione le informazioni richieste nello svolgimento delle attività ispettive, istruttorie e/o di vigilanza.

3.13 RAPPORTI CON GLI ORGANI SOCIETARI E L’ORGANISMO DI VIGILANZA

I dipendenti della VENETICA COOP. SOC. sono tenuti a garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti che possono essere chiamati ad intrattenere con il Presidente del CdA e quindi con l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

In particolare i dipendenti della VENETICA COOP. SOC. devono astenersi da qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, che possa ostacolare le attività di vigilanza previste.

3.14 RAPPORTI CON ALTRI INTERLOCUTORI

3.14.1 RAPPORTI CON GLI ORGANI D’INFORMAZIONE

I rapporti tra la VENETICA COOP. SOC. ed i mass media spettano esclusivamente ai referenti aziendali a ciò delegati e devono essere intrattenuti secondo le direttive impartite dal Presidente del CdA.

In ogni caso le informazioni e le comunicazioni riguardanti la VENETICA COOP. SOC. e destinate all’esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti, tra loro omogenee e sempre rigorosamente conformi a quanto previsto dalle norme di legge.

3.14.2 CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

VENETICA COOP. SOC. può aderire alle richieste di contributi limitatamente a proposte di valore culturale o benefico provenienti da enti e associazioni non profit di riconosciuta affidabilità e professionalità.

Le attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi del sociale, dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell’arte.

3.15 TUTELA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

Al fine di prevenire i reati informatici ed il trattamento illecito dei dati a tutti gli operatori è divieto di:

- Accedere abusivamente al sistema informatico o telematico sia di soggetti pubblici che privati.
- Accedere al proprio sistema informatico o telematico con l'intento di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni in maniera abusiva.
- Installare nella rete aziendale un software non rientrante nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine sia di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale che per impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali ovvero l'intero sistema informatico aziendale.
- Alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria.
- Effettuare attività di intercettazione fraudolenta, interruzione o impedimento di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, al fine di acquisire informazioni riservate.
- Utilizzare e detenere abusivamente ogni mezzo idoneo all'accesso ad un sistema informatico o telematico (codici e password), al fine di acquisire informazioni riservate.
- Installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati.
- Distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- Svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità.
- Svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui.

4. REATI RILEVANTI PER VENETICA COOP. SOC.

4.1 REATI RILEVANTI

Il D.Lgs. 231/01 prevede alcuni gruppi di reati (delitti e contravvenzioni), per i quali si può configurare una responsabilità societaria.

L'enumerazione dei reati è stata nel tempo ampliata rispetto a quella all'origine contenuta nel Decreto.

Di seguito sono descritti i reati giudicati potenziali, per la VENETICA COOP. SOC., ai fini del MOG.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

(art. 24, D.Lgs. 231/01)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 491, 615,617, 635, 640 c.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

(art. 25, D.Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012].

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito,.....(art. 459, 464, 473 c.p.)
- Illecita concorrenza.....(art. 513 bis c.p.)

Reati societari e di abuso dei mercati (art. 25ter, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, modificato dalla L. n. 190/2012 nonché dalla L. 69/2015].



- Reati societari (art. 2621, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2635, 2636, 2638 c.p.)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L.n. 123/2007, e modificato art. 30 D.Lgs 81/08].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Articolo 25 octies, D. Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014].

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, 174, 171 bis, 171 ter, 171 septes, 171 octies, legge del 22 aprile 1941 n° 633)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]

- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 491, 615, 617, 635, 640 c.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) anche se commesso in modalità transazionale (L. n. 146/2006).

Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies , D.Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]

- Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 D. Lgs. n. 286/1998).

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

5.1 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL RISPETTO DEL CODICE ETICO

VENETICA COOP. SOC. adotta opportuni strumenti e procedure al fine dell'attuazione e del rispetto del Codice Etico.

La società affida tali funzioni all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza verifica l'applicazione e il rispetto del presente Codice Etico nonché del MOG ai sensi del D.Lgs. 231/01, finalizzato a prevenire la commissione di reato di particolari tipologie.

Competono all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti in materia di attuazione e controllo:

- Prevenire, accertare e sanzionare le violazioni riguardanti disposizioni, regole, principi e divieti del Codice Etico al fine di prevenire i rischi di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, secondo quanto previsto dal MOG aziendale;
- Definire l'eventuale revisione delle policy e delle procedure aziendali con significativi impatti sull'etica aziendale, nonché eventuali aggiornamenti;
- Definire eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Codice Etico;
- Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice e, in particolare, garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi o alle norme del presente Codice è tenuto a segnalarlo prontamente all'Organismo di Vigilanza.

L'organizzazione definisce appositi incontri formativi al fine di assicurare la diffusione del presente Codice Etico.

6. WHISTEBLOWSTING

La Società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza durante le attività di gestione della segnalazione circa l'identità di chi la trasmette all'Organismo di Vigilanza per identificare comportamenti difforni da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

A questo proposito, ai sensi della Legge 30 novembre 2017 n. 179 (c.d. whistleblowing), tra i canali previsti è stato anche attivato un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. E' vietato ogni atto di ritorsione o discriminazione, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché effettuare con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 SISTEMA DISCIPLINARE

VENETICA COOP. SOC., con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle regole di comportamento individuate nel presente Codice Etico, adotta un sistema sanzionatorio, puntualmente descritto nel MOG - Parte Generale.

Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla contrattazione collettiva per le violazioni del contratto di lavoro dipendente, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge. n. 300 del 30/5/1970 (Statuto dei lavoratori) e di eventuali normative speciali applicabili, qualora il comportamento del dipendente configuri altresì violazione del Codice Etico, allo stesso potranno essere comminate le seguenti sanzioni, graduate secondo la gravità del comportamento accertato:

1. Richiamo verbale.
2. Ammonizione scritta.
3. Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione.

4. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
5. Licenziamento del dipendente qualora le violazioni al presente Codice Etico, per la loro gravità, configurino altresì giustificato motivo soggettivo e/o giusta causa per la risoluzione del contratto di lavoro.

7.1.1 COLLABORATORI - RECESSO

La violazione del Codice Etico da parte di un collaboratore della Società potrà essere valutata quale comportamento contrario alle regole della correttezza e/o esecuzione del contratto di collaborazione non secondo buona fede, in contrasto quindi con le disposizioni contenute negli artt. 1175 e 1375 c.c., con la conseguenza che, nei casi più gravi, VENETICA COOP. SOC. potrà recedere dal contratto di collaborazione.

Laddove venga assunto a carico del collaboratore un provvedimento restrittivo della libertà personale, VENETICA COOP. SOC. ha facoltà di sospendere il rapporto di collaborazione e l'erogazione del compenso pattuito per un periodo di tempo pari alla durata del provvedimento restrittivo della libertà personale, ove la VENETICA COOP. SOC. non intenda esercitare il diritto di recesso.

7.1.2 ORGANI SOCIALI - REVOCA

La violazione del Codice Etico da parte del Presidente del CdA sarà oggetto di valutazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Qualora si ravvisi nella violazione del Codice Etico un comportamento che possa giustificare la revoca del Presidente del CdA, verrà convocata l'Assemblea dei Soci per l'adozione degli eventuali provvedimenti.

7.1.3 FORNITORI, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI - RISOLUZIONE

Qualunque violazione da parte dei principali fornitori, appaltatori e subappaltatori dei principi informativi del presente Codice Etico dovrà essere contestata da VENETICA COOP. SOC. agli stessi, e potrà consentire di esercitare la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.

Tale clausola risolutiva espressa dovrà essere inserita in ciascun contratto con i principali fornitori, appaltatori e subappaltatori delle Società.

7.1.4 WHISTEBLOWSTING - PRINCIPIO DI TASSATIVITA'

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b) D.Lgs. n. 231 del 2001, le sanzioni previste nel presente Sistema si applicano solamente agli illeciti disciplinari derivanti dalla violazione del Modello e/o del Codice Etico nei limiti e secondo quanto ivi stabilito.

Costituiscono violazione del Modello:

- a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni o alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, i "Processi Sensibili");
- b) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure - previste o richiamate - nel Modello, ovvero l'omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili che:
 - espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
 - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
 - siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001.
 - chi viola le misure di tutela del segnalante, nonche' di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

Costituiscono violazione del Codice etico:

la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti o richiamati nel Codice etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Codice etico, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili. Ogni eventuale violazione dei suddetti principi,



prescrizioni e procedure rappresenta, se accertata, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto